

§ 749. Circ. 6 settembre 2000 n. 20/2000. - Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 116 T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

Sulla G.U. n. 189 del 14 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, concertato con il Ministro del Tesoro, emanato il 1° agosto 2000 e relativo all'oggetto.

Gli importi rivalutati, fissati da detto decreto, sono i seguenti:

- Retribuzione media giornaliera calcolata ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua: £. 103.448.

- Minimale di retribuzione annua: £. 21.724.000.

- Massimale di retribuzione annua: £. 40.345.000.

- Massimali di retribuzione annua per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima:

a) comandante e direttore di macchina: £ 58.096.000;

b) primo ufficiale di coperta e di macchina: £. 49.221.000;

c) altri ufficiali: £. 44.783.000.

- Assegno per l'assistenza personale continuativa: £. 715.000.

- Assegno una tantum per il

caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale: £.2.866.000.

I coefficienti di variazione valevoli ai fini della riliquidazione delle rendite sono determinati nelle seguenti misure:

- 1,0160 per l'anno 1998 e precedenti

- 1,0000 per l'anno 1999 e per il 1° semestre 2000.

Gli incrementi annuali di cui sopra dovranno essere riassorbiti, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n.38/2000, nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Nel precisare che le rivalutazioni di cui sopra hanno decorrenza dal 1° luglio 2000, se ne raccomanda la sollecita e puntuale applicazione, in particolare nel provvedere alla riliquidazione delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa in essere a tale data, al pagamento dei relativi arretrati ed al calcolo dei capitali di copertura aggiornati con i nuovi coefficienti.

Si invita ad ultimare le operazioni di riliquidazione entro il 31 ottobre p.v. in modo da consentire il pagamento della rate rivalutate e degli arretrati con decorrenza dal mese di novembre.